



TRIBUNALE DI PESARO

DECRETO

Il Giudice ,

visto il ricorso proposto ex art 810 cpc;

ritenuto che l'art 810 cpc presuppone che la clausola compromissoria abbia rimesso alle parti la nomina dell'arbitro e la loro inerzia;

rilevato che nella specie nella la clausola compromissoria le parti hanno già espressamente designato e scelto l'arbitro cui demandare la risoluzione delle controversie;

ritenuto non può certo essere accertata in questa sede la nullità o annullabilità della designazione, che le parti hanno contrattualmente previsto;

per questi motivi

rigetta l'istanza

Si comunichi

Pesaro 11 giugno 2026

Giudice

dott.Davide Storti